



# Provincia di Ferrara

## PATRIMONIO

\*\*\*\*\*

### DECRETO DEL VICE PRESIDENTE

**Decreto. n. 37 del 25/03/2021**

**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI RELATIVE A CONTRATTI AFFIDATI DALLA PROVINCIA A TERZI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI PER I PERIODI DI CHIUSURA TOTALE E PARZIALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI E DELLE SCUOLE ED A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INTRODOTTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

#### IL VICE PRESIDENTE

**Vista** la nota del 6 ottobre 2020, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 26610/2020, con cui il Prefetto di Ferrara, dott. Michele Campanaro, ha comunicato alla Provincia di avere adottato il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di Vigarano Mainarda.

**Dato atto**, per effetto, dell'intervenuta cessazione anche dalla carica di Presidente della Provincia della dott.ssa Barbara Paron e del conseguente subentro, ex lege, del sottoscritto con funzioni vicarie.

#### **Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*

*epidemiologica da COVID-19” e successivi provvedimenti emanati per il contrasto alla diffusione del Covid-19;*

- *il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO RILANCIO)”.*
- *il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;*
- *il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;*
- *il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.*

**Premesso:**

- *che, nell’ambito dell’attività di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare la Provincia, con contratti onerosi di concessione amministrativa o locazione, a seconda che si tratti di immobili demaniali e del patrimonio indisponibile ovvero del patrimonio disponibile, ha dato in uso a terzi una pluralità di beni tra i quali:*
  - *RETROBOTTEGA BAR GIORI - Contratto di locazione rep. 7290;*
  - *CASONE DI PORTICINO RISTORANTE “LA ZANZARA” - Contratto di locazione rep. 8847;*
  - *BAR SCOLASTICO LICEO ROITI - Contratto di concessione rep. 9608;*
  - *BAR SCOLASTICO IIS BACHELET VIA AZZO NOVELLO - Contratto di concessione rep. 9651;*
  - *BAR SCOLASTICO IIS VIA RIGONE - Contratto di concessione rep. 9886;*
  - *DISTRIBUTORI AUTOMATICI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO UFFICI PROVINCIALI – Contratto rep. 10014*

**Considerato:**

- *che i contratti citati in premessa prevedono l’esercizio di attività commerciale nei settori ristorazione, bar e distribuzione merende, alimenti e bevande;*
- *che dette attività hanno subito gravi limitazioni, fino al totale arresto dell’esercizio, in conseguenza delle misure emergenziali adottate a partire dal 24 febbraio 2020 e tuttora in*

diversa misura vigenti, dalle autorità statali e locali per contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19;

- che le limitazioni suddette hanno cagionato conseguenze di natura economica nella gestione delle attività previste dai contratti, compromettendone l'equilibrio economico finanziario sulla base del quale in sede di gara erano stati determinati i canoni di concessione, locazione o di servizio;
- che tali limitazioni hanno impattato in misura differenziata sui risultati di gestione in relazione alle diverse tipologie di esercizio, dato che le attività di bar e ristorazione aperte al pubblico e la distribuzione di alimenti e bevande hanno registrato periodi di totale chiusura alternati a periodi di attività ridotta, mentre le attività dei bar scolastici sono state pressoché sospese senza interruzione dal 24/2/2020 fino al mese di febbraio 2021 e nuovamente sospese a far data dal 15 marzo 2021;
- che, ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la necessità di una sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio del piano stesso;
- che il D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/7/2020 ha introdotto varie misure di sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che la Suprema Corte di Cassazione, con la relazione tematica n. 56 dell'8 luglio 2020 ha esaminato le novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale, ribadendo la necessità di valutare la possibilità di evitare la risoluzione dei contratti favorendo piuttosto la sopravvivenza degli stessi e, quindi, la prosecuzione delle attività economiche, attraverso lo strumento della rinegoziazione alla luce del principio della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- che con Deliberazione n. 32 del 12/3/2021 la Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna, a fronte di una richiesta di parere di un Ente locale sulla possibilità di ridurre i canoni e rinegoziare i contratti stante la vigente situazione di difficoltà economica a seguito del lockdown imposto alle attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali e artigianali, pur rimettendo la questione, definita "questione di massima di particolare rilevanza" alla Sezione centrale delle Autonomie, ha sostanzialmente fatto proprie le riflessioni della Corte di Cassazione, ammettendo l'ipotesi della sussistenza di un obbligo/dovere di rinegoziazione scaturente dall'ermeneusi dei principi civilistici ricavabili dalla più recente evoluzione normativa, in ragione della sopravvenienza di eventi quali il Covid-19 che hanno determinato una oggettiva situazione di squilibrio tra le parti di un contratto;

#### **Rilevato:**

- che il mancato, ovvero gravemente ridotto, godimento dei locali da parte dei concessionari succitati dovuto alle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale ha comportato una impossibilità parziale e/o totale sopravvenuta della prestazione contrattuale, e che pertanto risulta necessario e opportuno valutare in concreto e caso per caso la sussistenza di condizioni

di diritto e di fatto che giustificano un'equa rinegoziazione temporanea delle condizioni contrattuali al fine di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione convenzionale compiuta dall'operatore economico in sede di affidamento con la predisposizione dell'offerta;

#### **Viste:**

- la nota di IVS Italia in data 24/3/2020 assunta a P.G. N. 8199/2020 relativa al contratto rep. 10014 con la quale la ditta ha evidenziato l'insorgenza delle circostanze di applicabilità della rinegoziazione del contratto ai sensi del soprarichiamato art. 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/7/2020;
- le seguenti note inviate dalla Provincia ai terzi di cui in premessa, in atti, recanti la richiesta di trasmissione di dichiarazioni autocertificate sui fatturati delle attività consolidati negli anni 2018-2019-2020, sulle chiusure parziali o totali degli esercizi e sugli eventuali sussidi ricevuti dalla P.A. a titolo di indennizzo delle conseguenze dovute alle restrizioni Covid-19:
  - P.G. 2020/35625 - ditta Giori Maria Paola - contratto rep. 7690;
  - P.G. 2020/35877 - ditta Ristorante La Zanzara - contratto rep. 8847;
  - P.G. 2020/35874 - ditta Rubini Paolo - contratto rep. 9608;
  - P.G. 2020/35873 - Coop.va Il Germoglio - contratto rep. 9651;
  - P.G. 2020/35875 - ditta Ferrari Fabrizio - contratto rep. 9886;

#### **Ritenuto, per quanto sopra esposto:**

- necessario ed opportuno verificare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che giustificano un'equa rinegoziazione temporanea delle condizioni contrattuali relative ai rapporti convenzionali richiamati nel presente atto, demandando a tal fine al Dirigente del Settore Appalti e Gare la valutazione caso per caso e l'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti di rideterminazione dei canoni e/o delle condizioni contrattuali al fine di contribuire al riequilibrio economico finanziario dei contratti ove risulti necessario;
- stabilire che le modifiche alle condizioni contrattuali dovranno essere parametrate all'impatto economico prodotto sulle gestioni dalle effettive interruzioni e/o riduzioni delle attività, tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici in merito agli indennizzi già ricevuti e delle pronunce e interpretazioni giurisprudenziali nel frattempo eventualmente intervenute.

#### **Richiamati:**

- gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la competenza alla adozione degli atti gestionali è attribuita ai Dirigenti del Settore Appalti e Gare e del Settore Trasparenza, Informatica, Istruzione e F.P. Organismo Intermedio ciascuno per la propria area di competenza, o a loro delegato;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 48/2017 del 23/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento di Contabilità vigente;

- la delibera di Consiglio Provinciale n. 47/2020 del 10/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 con i relativi allegati;
- il Decreto del Vice Presidente n. 129 dell'11/12/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione contabile 2021-2023.

**Acquisiti** i pareri favorevoli dei Responsabili del Settore Appalti e Gare in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Bilancio in ordine alla regolarità contabile;

### **DECRETA**

1. di dare atto che le restrizioni imposte dalle disposizioni normative per il contrasto alla pandemia da Covid-19 a partire dal 24/2/2020 hanno cagionato conseguenze di natura economica sulla gestione delle attività previste dai contratti in premessa richiamati, e che pertanto si ritiene necessario ed opportuno verificare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che giustifichino una eventuale equa rinegoziazione o revisione temporanea delle condizioni contrattuali, al fine di contribuire al riequilibrio economico finanziario dei contratti stessi;
2. di stabilire che le eventuali modifiche alle condizioni contrattuali dovranno essere parametrate all'impatto economico prodotto sulle gestioni dalle effettive interruzioni e/o riduzioni delle attività e dalle chiusure totali e parziali delle scuole e degli uffici, tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici in merito agli indennizzi già ricevuti e delle pronunce e interpretazioni giurisprudenziali nel frattempo eventualmente intervenute;
3. di demandare al Dirigente del Settore Appalti e Gare l'effettuazione delle valutazioni di merito e l'eventuale conseguente adozione degli opportuni provvedimenti e proposte di rideterminazione dei canoni e/o delle condizioni contrattuali secondo gli indirizzi formulati con il presente atto nonché l'adozione degli atti di variazione alle corrispondenti azioni di bilancio;

\*\*\*

Considerata l'urgenza di procedere alle verifiche tecniche ed economiche sui rapporti contrattuali in corso al fine di poter adottare celermente gli eventuali correttivi necessari

### **DECRETA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del vigente Statuto Provinciale.

**Sottoscritto dal Vice Presidente  
MINARELLI NICOLA  
con firma digitale**